



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Cod. Fisc. 81001190222- P.IVA 00145790226
Piazza Municipio n. 1 - 38052 Caldonazzo (TN)
Tel 0461/723123
www.comune.caldonazzo.tn.it
E-mail: ufficio.segretaria@comune.caldonazzo.tn.it
Pec: comune.caldonazzo@legalmail.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Caldonazzo, 23 dicembre 2025

OGGETTO: divieto di accensione di razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato dal 27.12.2025 al 02.01.2026.

ORDINANZA N. 83/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- nel periodo di fine anno è diffusa la consuetudine di festeggiare con accensione di fuochi pirotecnicici, petardi, razzi e materiali esplosivi similari;
- l'uso incontrollato di tali dispositivi può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica, causando incidenti e danni a persone, animali e cose;
- tali attività possono arrecare disturbo alla quiete pubblica e generare situazioni di disagio, soprattutto per le categorie fragili (anziani, bambini e soggetti sensibili);
- gli animali domestici e selvatici risultano particolarmente vulnerabili ai rumori forti e improvvisi, con conseguenze negative per il loro benessere;
- tali pratiche possono ingenerare ingenti danni sia al patrimonio pubblico, privato che all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione.

Considerato che:

- è compito dell'amministrazione comunale adottare le misure necessarie per tutelare la sicurezza e il benessere della cittadinanza;
- l'utilizzo di materiali esplodenti in ambito urbano può aggravare l'inquinamento atmosferico e acustico;
- è opportuno sensibilizzare la comunità a comportamenti rispettosi e responsabili.

Considerato che l'amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone.

Vista l'urgenza di provvedere al fine di prevenire situazioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo l'accensione di razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Ritenuto necessario impedire l'accensione di razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale e la protezione del bene pubblico.

Visto l'art. 57 del testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art.101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt. 703 e 650 del Codice Penale;

Vista la L.P. 01/07/2011 n. 9 "Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento";

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

ORDINA

1. il divieto di utilizzo, accensione, lancio o esplosione di fuochi pirotecnicici, petardi, razzi e materiali similari nelle vie e piazze pubbliche o nelle immediate vicinanze dell'abitato dal giorno 27.12.2025 al giorno 02.01.2026 compresi;
2. il divieto di raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

INFORMA CHE

le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 a euro 500,00 nonché il sequestro del materiale pirotecnicico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale;

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo telematico comunale,



IL SINDACO

Stefano Riccamboni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.